SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 dicembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 85

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1990.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 novembre 1989 concernente l'assegnazione dei quantitativi di riferimento ai produttori di latte di vacca ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare di cui al decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258.

90A5306

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 82:

Rer Fin, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1990.

Gestioni e parteciazioni finanziarie, società per azioni, in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1990.

Fabbrica accumulatori Uranio, società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1990.

S.I.M.T.A. - Società italiana magazzini tessuti arredamenti, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1990.

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze: Rimborso di obbligazioni «AM/80 - 13%».

Padis, società per azioni, in Mestrino: Estrazione di obbligazioni.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1990.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 385.

Disposizioni in materia di trasporti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la realizzazione del programma decennale di risanamento e di sviluppo dell'ente Ferrovie dello Stato, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, l'ente stesso è autorizzato a contrarre mutui, anche con istituti di credito esteri, nel limite complessivo di lire 8.900 miliardi nel triennio 1990-1992, in ragione di lire 1.950 miliardi nel 1990, di lire 3.600 miliardi nel 1991 e di lire 3.350 miliardi nel 1992. Tali somme sono destinate all'attuazione del programma nazionale di velocizzazione della rete ferroviaria, al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie dell'Italia meridionale e alla realizzazione o al potenziamento di valichi ferroviari alpini. Relativamente agli anni 1991 e 1992, il 50 per cento dei mutui predetti deve essere contratto nel secondo semestre.

2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere per il triennio 1990-1992, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1990, in lire 470 miliardi per l'anno 1991 e in lire 800 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7843 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi soppressa l'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. Ai suddetti mutui si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Alla realizzazione del programma di cui al presente articolo si provvede altresì con le risorse già autorizzate per l'attuazione del decreto ministeriale 48-T *Bis* del 5 marzo 1987.

6. I programmi di attività annuali e poliennali di cui all'articolo 3, numero 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, costituiscono strumento di attuazione delle scelte strategiche del piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1986, e si conformano alle seguenti linee di indirizzo:

a) integrazione compiuta tra la rete ferroviaria italiana e quella europea, avendo particolare riguardo all'alta velocità e ai valichi;

b) ammodernamento strutturale e funzionale della rete meridionale e insulare;

c) adozione delle iniziative necessarie a realizzare l'intermodalità dei passeggeri, con particolare riferimento alla integrazione con la rete metropolitana, e delle merci;

d) rinnovamento tecnologico e completamento infrastrutturale della rete ferroviaria, con particolare riguardo agli assi trasversali;

e) recupero e sviluppo della rete di interesse locale;

f) aggiornamento tecnologico del parco rotabile e della rete.

7. I programmi di attività annuali e poliennali di cui all'articolo 3, numero 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono trasmessi dal Ministro dei trasporti alle competenti Commissioni parlamentari entro quindici giorni dalla deliberazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato, per l'espressione di un parere motivato. Le Commissioni si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i programmi sono comunque approvati ai sensi del citato numero 3) dell'articolo 3 della legge n. 210 del 1985.

Art. 2.

1. Con riferimento a quanto previsto, ai fini della revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico dell'ente Ferrovie dello Stato, dall'articolo 13, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dal comma 6 del presente articolo, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, su conforme parere delle regioni interessate, determina i tratti da trasferirsi, i relativi beni ed i servizi, le modalità di interconnessione con la rete nazionale e le risorse finanziarie necessarie alla gestione e relative modalità di erogazione. Le tratte ferroviarie trasferite sono gestite da società per azioni a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato e degli enti locali, secondo gli indirizzi del piano regionale dei trasporti.

2. Le gestioni commissariali governative cederanno alle costituende società di cui al comma 1 le linee e gli impianti interessati. A tal fine il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare disposizioni relative al conferimento, da parte delle gestioni commissariali governative, alle costituende società, delle linee ed impianti eserciti, alla liquidazione delle gestioni governative, alla costituzione, nell'ambito della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di un apposito ufficio preposto all'amministrazione delle partecipazioni derivanti dai predetti conferimenti e alla successiva cessione, anche parziale, di tali partecipazioni alle regioni e ad organismi privati.

3. I rapporti tra le società di gestione e le regioni sono regolati da apposite convenzioni che determinano i programmi di investimento e le modalità di esercizio.

4. Alle stesse società saranno conferiti, una volta esperite le procedure di cui

all'articolo 16 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e all'articolo 1 del regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito dalla legge 8 maggio 1933, n. 624, gli impianti e le linee delle ferrovie esercitate in regime di concessione, secondo le modalità previste dal primo comma dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, l'importo complessivo, dall'anno 1990, per compensazione per obblighi di servizio pubblico e normalizzazione dei conti, in conformità ai regolamenti CEE n. 1191/69 e n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, è fissato in lire 4.300 miliardi, di cui non oltre lire 2.200 miliardi per la compensazione di oneri derivanti dalle tariffe sociali applicate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del citato regolamento CEE n. 1191/69.

6. Il termine di un anno previsto dal comma 18 dell'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, prorogato a due anni dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, è ulteriormente prorogato di un anno.

Art. 3.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1991, per tutte le ferrovie esercitate in regime di concessione la sovvenzione relativa alle spese di esercizio, non coperte da introiti, è stabilita annualmente con revisione parametrica ai sensi della legge 8 giugno 1978, n. 297, considerando il 1988 come anno base di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 3 di detta legge.

2. A decorrere dall'anno finanziario 1991, le sovvenzioni di esercizio di cui al comma 1 saranno determinate e liquidate, secondo il principio della competenza, sulla base dei preventivi economico-finanziari presentati dalle imprese entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. All'adeguamento del regolamento di esecuzione della legge 8 giugno 1978, n. 297, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1980, n. 191, si provvede entro il termine del 30 novembre 1990, con le modalità previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le ferrovie di cui al comma 1 che abbiano acceso mutui ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, la scadenza delle relative concessioni è prorogata, ove necessario, fino al completamento delle operazioni di collaudo delle opere di ammodernamento e di potenziamento e, comunque, di non oltre cinque anni dal termine di ultimazione delle opere stesse.

4. Alle gestioni governative che esercitano pubblici servizi di trasporto è fatto obbligo di contenere il disavanzo di esercizio nei limiti del preventivo finanziario predisposto su obiettivi elementi di spesa, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, tenendo conto anche dei criteri che, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, regolano le erogazioni delle sovvenzioni di esercizio alle ferrovie concesse all'industria privata.

5. In ogni caso, a decorrere dall'anno finanziario 1990, le spese per il personale ed oneri sociali delle ferrovie esercitate in regime di concessione e in gestione governativa non possono eccedere il settanta per cento della spesa totale di esercizio da ammettere a sovvenzione.

6. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 novembre 1990, saranno determinati i criteri per lo svolgimento dell'attività delle gestioni governative secondo principi di imprenditorialità e di efficienza, stabilendo, tra l'altro, parametri obiettivi per la determinazione delle spese di esercizio ammissibili, analoghi a quelli per le sovvenzioni delle ferrovie in concessione, le modalità del rendiconto consuntivo annuale, la durata dell'incarico del commissario governativo ed i casi di deca-

denza, anche con riguardo al disavanzo di esercizio rispetto ai preventivi.

7. Gli immobili, le opere e gli impianti di linee ferroviarie in gestione governativa per qualunque ragione dismessi, non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario, una volta definiti i rapporti patrimoniali con gli ex concessionari, restano nella piena disponibilità delle gestioni, per diverse utilizzazioni o per l'alienazione al fine di dare attuazione al piano regionale dei trasporti. I proventi delle alienazioni possono essere utilizzati esclusivamente per investimenti.

8. Ove i beni siano di proprietà dello Stato, si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le regioni interessate.

9. Gli enti locali hanno il diritto di prelazione nella acquisizione dei beni dismessi.

10. La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto afferente alle linee di trasporto dell'ente Ferrovie dello Stato ed in regime di concessione di cui al numero 22) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi riferita anche agli interventi per il loro ammodernamento, potenziamento ed ampliamento, così come alla cessione da parte di imprenditori di terreni destinati all'installazione di linee di trasporto ad impianto fisso.

11. Le economie prodotte dall'applicazione della disposizione di cui al comma 10 sono utilizzate fino al venti per cento per innovazioni tecnologiche tendenti ad incentivare la riduzione del personale e, per il restante importo, per interventi mirati alla realizzazione di tratte urbane di ferrovie in concessione o in gestione commissariale governativa aventi caratteristiche di rete urbana a guida vincolata.

12. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate, sono determinate le tariffe di trasporto di persone per le ferrovie concesse e per quelle in gestione governativa, valide per l'anno successivo.

13. Per l'anno 1990 le predette tariffe saranno incrementate nella stessa misura percentuale di quelle previste per l'ente Ferrovie dello Stato, per l'anno medesimo, ai sensi del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 7.

14. In relazione alle misure previste dal presente articolo lo stanziamento di ciascuno dei capitoli 1652 e 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti è ridotto di lire 40 miliardi per l'anno 1990 e di lire 60 miliardi per gli anni 1991 e seguenti.

Art. 4.

1. Ove le regioni non abbiano esercitato la scelta del servizio da sovvenzionare tra servizi in concorrenza, prevista all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il Ministro dei trasporti procede a detta scelta ammettendo a contributo uno soltanto dei servizi per le linee e/o tratte in concorrenza.

2. In attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, a far data dal 1° gennaio 1990 le tariffe di trasporto debbono risultare aumentate almeno del venti per cento rispetto a quelle in vigore al 1° gennaio 1989.

3. A partire dal 1° gennaio 1991 i contributi di esercizio saranno corrisposti dalle regioni secondo il principio della competenza in analogia a quanto previsto per le ferrovie concesse e per quelle in gestione governativa. È abrogato il secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1991 il Ministero dei trasporti, d'intesa con le regioni, fissa i criteri per un rilevamento organico della utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico. Le risorse necessarie per realizzare tale rilevamento sono ottenute utilizzando il tre per cento del fondo per

gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

5. Nel triennio 1990-1992 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per la concessione di contributi alle aziende di pubblico trasporto per la diminuzione del carico inquinante delle emissioni di scarico degli autobus circolanti al fine di eliminare l'inquinamento delle aree urbane. Le spese di trasformazione sono finanziate con un contributo pari all'ottanta per cento delle somme ammesse ai contributi e sono erogate previa certificazione del conseguimento degli obiettivi fissati.

6. Alla concessione dei contributi di cui al comma 5 si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e per i problemi delle aree urbane. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti indicati nel comma 5, di idonei preventivi che documentino opportunamente le spese di cui al comma medesimo.

7. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 5, determinato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Incentivi finalizzati allo sviluppo e sperimentazione di veicoli ecologici destinati al trasporto pubblico di persone nei centri storici ».

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. In attesa del trasferimento dal demanio militare e dall'aviazione civile all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) dei beni attualmente da essa utilizzati per assicurare i servizi di assistenza al volo, l'Azienda è autorizzata a computare tra i costi da porre a base della tassazione di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25, e all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, le quote di ammortamento ed i relativi oneri finanziari come calcolati agli stessi fini dal Ministero della difesa per la definizione della tassa di cui alla citata legge n. 411 del 1977, per l'anno 1985. I predetti costi, attualizzati annualmente alla data di computo, verranno sommati ai corrispondenti oneri relativi agli investimenti effettuati in via diretta dall'Azienda.

2. I vettori nazionali applicano tariffe per i voli interni che tengano conto dei maggiori costi derivanti dall'aumento della tassa per i servizi di assistenza in rotta e della tassa di terminale, introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160. Il Ministero dei trasporti, attraverso la direzione generale dell'aviazione civile, garantisce la congruità degli incrementi tariffari rispetto all'aumento dei costi derivante dall'applicazione delle predette tasse. L'incremento delle tariffe derivante dai suddetti maggiori costi non è soggetto all'*iter* di approvazione previsto dalla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. La riscossione delle tasse di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25, ed al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, è assistita in sede di esecuzione, anche nelle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dai privilegi mobiliari ed immobiliari indicati, rispettivamente, dagli articoli 2752 e 2772 del codice civile. Qualora vi sia morosità protrattasi per oltre un bimestre dall'avvenuta notificazione delle note di accertamento, l'AAAVTAG provvede direttamente alla diffida ai vettori aerei morosi affinchè provvedano al pagamento degli importi risultanti dalle predette note di accerta-

mento entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della diffida stessa e, trascorso inutilmente tale termine, emette l'ordinanza-ingiunzione prevista dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tal caso non si applicano, in tema di patrocinio legale, le norme previste dal secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e dal secondo comma dell'articolo 23 dello statuto dell'AAAVTAG, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1981, n. 842.

4. È in facoltà del Ministero dei trasporti e dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, nei limiti delle rispettive competenze, determinate dai periodi considerati ai fini della tassazione, transigere con gli utenti relativamente ai servizi resi fino alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di definire le controversie insorte circa l'accertamento e la riscossione della tassa di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25.

5. L'Azienda è autorizzata ad acquisire i beni mobili ed immobili strumentali all'espletamento dei servizi attribuiti alla sua competenza anche attraverso il ricorso a forme di *leasing* sia finanziario che immobiliare. I relativi oneri saranno computati fra quelli da porre a base della definizione delle tasse di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25, ed al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160.

Art. 6.

1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) è autorizzata a contrarre prestiti e ad emettere obbligazioni, garantite dallo Stato a norma delle disposizioni vigenti, sia all'interno che all'estero per il finanziamento delle spese di acquisizione dei beni mobili ed immobili strumentali all'espletamento dei servizi attribuiti alla sua competenza per le quote eccedenti l'ammontare dei trasferimenti annuali in conto capitale da parte dello Stato e necessari per la copertura del fabbisogno previsto dalla pianificazione approvata ai sensi dell'articolo 6, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, fino ad un massimo di lire 983 miliardi negli esercizi dal 1990 al 1993.

2. Per le ulteriori esigenze funzionali e logistiche dell'Azienda, le relative aree necessarie all'interno di sedimi demaniali saranno trasferite al patrimonio aziendale a titolo gratuito, previo parere del Ministero dei trasporti, nonchè del Ministero della difesa, circa la compatibilità delle opere ed installazioni erigende nelle suddette aree; al Ministero delle finanze sono devolute le conseguenti operazioni di trasferimento patrimoniale.

3. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, le parole: « da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato; » sono sostituite dalle seguenti: « da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere in separati capitoli di parte corrente e di conto capitale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in relazione alle finalità cui è destinata la sovvenzione; ».

4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'anno 1990, in relazione al disposto del comma 3.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni attribuisce, con proprio decreto, uno specifico campo di frequenze, nell'ambito delle assegnazioni disposte con il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze approvato con il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983, ai fini del servizio fisso di telecomunicazioni aeronautiche per i collegamenti da effettuarsi mediante ponti radio a cura dell'AAAVTAG. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazio-

ne e manutenzione di circuiti operativi di collegamento telefonico, adibiti a supporto dei servizi di assistenza al volo attribuiti all'AAAVTAG.

6. Le assegnazioni di cui al comma 5 ed i relativi interventi di manutenzione hanno comunque carattere prioritario al fine di assicurare la necessaria tempestività nello svolgimento dei servizi di assistenza al volo.

7. Fino al completamento dell'organico, anche a reintegro delle vacanze determinatesi annualmente, l'AAAVTAG è autorizzata ad assumere personale in deroga alla legge 29 dicembre 1988, n. 554. Il programma annuale delle assunzioni è sottoposto all'approvazione del Ministro dei trasporti.

Art. 7.

1. Al fine di semplificare le procedure amministrative per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o impianti aeroportuali di valore superiore ad un miliardo di lire, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro dei trasporti, può convocare una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e non territoriali e degli altri soggetti pubblici comunque tenuti ad adottare atti di concerto o d'intesa, nonchè a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni e concessioni previsti da leggi statali o regionali.

2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti esecutivi e si esprime su di essi, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche ai progetti senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

3. L'approvazione assunta all'unanimità dei componenti la conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di concerto o di intesa, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, le approvazioni e le concessioni previsti da leggi statali e regionali comportando, se del caso, variazioni anche integrative agli strumenti urbanistici.

4. Ove le decisioni della conferenza comportino variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco alle stesse deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che in seno alla conferenza non si raggiunga l'unanimità per dissenso dei rappresentanti degli enti territoriali, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro dei trasporti, può promuovere la conclusione di un accordo di programma tra l'amministrazione interessata al progetto di opere e gli enti territoriali.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1992.

Art. 8.

1. Per l'ammodernamento e la realizzazione di collegamenti ferroviari tra gli aeroporti intercontinentali e internazionali e la rete ferroviaria esistente, per la realizzazione di reti su guida vincolata strettamente integrate con le linee ferroviarie esistenti all'interno dei sistemi urbani, nonchè per interventi volti alla realizzazione di innovazioni tecnologiche tendenti a incentivare la riduzione di personale, l'ente Ferrovie dello Stato e le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzati ad accendere mutui garantiti dallo Stato.

2. Il Ministro dei trasporti, sulla base di singoli progetti, può concedere contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in lire 25 miliardi per ciascun anno dal 1990 al 1992,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture e impianti tecnologici nelle aree urbane e istituzione del fondo programmazione e progettazione ».

Art. 9.

1. È istituito presso il Ministero dei trasporti il fondo programmazione e progettazione finalizzato all'impostazione e all'elaborazione di un piano funzionale triennale, adottato con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) e, in attesa della sua istituzione, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), attuativo delle scelte del piano generale dei trasporti.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, della marina mercantile e per i problemi delle aree urbane, sentite le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i contenuti, i criteri e i tempi realizzativi delle diverse azioni progettuali costituenti il piano funzionale triennale, nonchè le relative procedure di esecuzione.

3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 25 miliardi per il 1990, in lire 35 miliardi per il 1991 e in lire 45 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture e impianti tecnologici nelle aree urbane e istituzione del fondo programmazione e progettazione ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BERNINI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3, n. 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, (Istituzione dell'Ente ferrovie dello Stato) è così formulato: «3) approvare di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci, i programmi di attività annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente».

— Il testo dell'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (Legge finanziaria 1987), è così formulato: «È assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1987, lire 400 miliardi per l'anno 1988, lire 1700 miliardi per l'anno 1989, lire 2.400 miliardi per l'anno 1990, lire 3000 miliardi per l'anno 1991 e lire 1800 miliardi per l'anno 1992, l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente ferrovie dello Stato di un programma nazionale per l'alta velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con particolare riguardo allo sviluppo dei terminali meridionali, nonché, per una quota pari a lire 5000 miliardi nell'arco del periodo sopra indicato, per l'attuazione di un programma di adeguamento funzionale e per la realizzazione anche di nuovi collegamenti della rete dell'Italia meridionale ed insulare allo scopo di consentire la circolazione intermodale e di ridurre i tempi di viaggio [comma così sostituito dall'art. 13, legge 11 marzo 1988, n. 67]».

— Il testo degli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280 (Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato), è così formulato:

«Art. 3. — Le obbligazioni da emettersi in forza dell'art. 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.

Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

Art. 4. — In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette».

— Il D. M. 48/T-*bis* del 5 marzo 1987 concerne le occorrenze finanziarie per il programma integrativo delle Ferrovie dello Stato.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 13, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), è così formulato: «Nell'ambito del programma di riorganizzazione di cui al comma 17, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente ferrovie dello Stato provvede alla revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico e degli impianti di cui al quarto comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, al fine del recupero e ampliamento dell'utenza del servizio ferroviario, anche attraverso la cessione delle linee e degli impianti medesimi a società cui possono partecipare le regioni interessate, gli enti locali, gli organismi gestori delle ferrovie concesse, le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, operatori privati, nonché l'Ente ferrovie dello Stato. Restano sospese le autorizzazioni a sopprimere i servizi viaggiatori e merci ancora in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il testo dell'art. 16 del R.D.L. 2 agosto 1929, n. 2150 (Modifiche alla vigente legislazione in materia di concessioni di ferrovie e di altri mezzi di trasporto), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1930, n. 1752, è così formulato:

«Art. 16. — Il Governo è autorizzato a provvedere alla unificazione dei patti di concessione di più linee fra loro congiunte o interferenti che, sebbene concesse separatamente, siano di pertinenza del medesimo concessionario, qualora i rispettivi atti di concessione siano regolati dalle stesse norme legislative di carattere fondamentale.

Il Governo è inoltre autorizzato a emanare norme per il raggruppamento organico dei servizi di trasporto concessi all'industria privata anche se appartenenti a concessionari diversi, con la eventuale integrazione di linea o tronchi di linee secondarie esercitate dallo Stato, stabilendo i criteri per l'unificazione dei patti di concessione e di esercizio, e per la regolazione dei rapporti fra i vari enti interessati, sentiti i corpi consultivi, la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna e la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna».

— Il testo dell'art. 1 del R.D.L. 14 ottobre 1932, n. 1496 (Modificazioni alla vigente legislazione in materia di ferrovie e di altri mezzi di trasporto concessi all'industria privata per fronteggiare l'attuale situazione del traffico), convertito, dalla legge 8 maggio 1933, n. 624, è così formulato:

«Art. 1. — Il Governo può rendere obbligatori i raggruppamenti organici di servizi pubblici di trasporto di cui al secondo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752.

Qualora per la costituzione di tali raggruppamenti occorra procedere alla risoluzione di concessioni in corso di servizi pubblici di trasporto, spetterà ai concessionari, oltre la restituzione della cauzione, una giusta indennità da stabilirsi d'accordo fra le parti, o in mancanza di accordo, da un collegio arbitrale composto come all'art. 20 del decreto sopra citato.

Il raggruppamento non avrà attuazione se non dopo che sia stata definitivamente determinata l'anzidetta indennità, che sarà posta a carico dell'azienda assuntrice dei servizi raggruppati.

Per i servizi pubblici di trasporto compresi nei raggruppamenti potrà essere stabilita, d'accordo col Ministero delle finanze, una data unica di scadenza, indipendentemente dalla durata prevista per le singole categorie dei servizi stessi dalle disposizioni legislative che li riguardano, ma in nessun caso oltre il limite fissato per le concessioni ferroviarie.

Dalla unificazione delle diverse scadenze dei servizi di trasporto non potrà derivare allo Stato un onere maggiore di quello complessivo che ad esso fa carico per le varie linee che vengono raggruppate in relazione alla rispettiva durata, né un aumento dell'onere annuo complessivo vigente alla data di attuazione del raggruppamento.

Anche in mancanza delle norme previste nel ripetuto art. 16 del regio decreto 2 agosto 1929, n. 2150, il Governo può far luogo ai detti raggruppamenti in base ad accordi fra i vari enti interessati».

— Il testo dell'art. 86, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, è così formulato: «È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso delle regioni interessate previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato».

— Il testo dell'art. 1, comma 6, del D.L. 4 marzo 1989, n. 77, (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, è così formulato: «Ai fini anche del complessivo riordino del sistema di trasporto locale, il termine di un anno di cui al comma 18 dell'art. 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a due anni».

— Il testo dell'art. 6, comma 1, del medesimo D.L. 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, è così formulato: «A modifica di quanto disposto dal quinto comma dell'art. 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli apporti derivanti da compensazioni per obblighi di servizio pubblico e normalizzazione dei conti in conformità dei regolamenti CEE n. 1191/69 e n. 1192/69 sono stabiliti, a decorrere dall'anno 1989, in lire 4500 miliardi, di cui non oltre lire 2300 miliardi per la compensazione di oneri derivanti dalle tariffe sociali applicate ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1191/69».

— I regolamenti CEE n. 1191/69 e n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, sono pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee del 28 giugno 1969.

Note all'art. 3:

— La legge 8 giugno 1978, n. 297, concerne: «Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord - Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea». Il testo dell'art. 3, comma primo, di detta legge, è così formulato:

«Per ciascuna delle ferrovie di cui all'art. 1 la quota parte della sovvenzione annua relativa alle spese di esercizio — non coperte da introiti — è stabilita annualmente con revisione parametrica a decorrere dal 1977 in base ai seguenti elementi:

a) importo convenzionale di base delle spese di esercizio determinato con riferimento a quelle verificatesi nell'anno 1975, revisionando gli oneri di tale anno al fine di valutarne l'ammontare con riguardo ad una razionale, efficiente ed economica gestione, tenute presenti possibili comparazioni con analoghi oneri di aziende similari;

b) incidenze percentuali della spesa di personale e del complesso delle rimanenti componenti la spesa di esercizio, rispetto all'importo convenzionale di cui alla precedente lettera *a)*».

— Il D.P.R. n. 191/1980 reca: «Regolamento di esecuzione della legge 8 giugno 1978, n. 297, recante provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio a favore delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea».

— La legge n. 400/1988 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Il testo del relativo art. 17 è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 e i regolamenti ministeriali ed interministeriali che devono recare la denominazione del "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (Legge finanziaria 1987), è così formulato: «La dotazione del fondo di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è integrata per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata specificamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre anche all'estero, nel limite complessivo di 5000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, intesa la Commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Al fondo affluiscono le disponibilità per competenza e cassa del capitolo n. 7272 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e relative proiezioni per gli anni successivi, nonché la somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati».

— Il testo del n. 22, parte II, della tabella *A*, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), è così formulato: «Opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane, tranviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia ceduti da imprese costruttrici».

— Il D.L. 25 novembre 1989, n. 381, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 7, concerne: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. 4 marzo 1989, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, è così formulato: «I contributi di esercizio di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, sono erogati dalle regioni ad enti ed imprese in base a criteri finalizzati al risanamento delle relative gestioni. A tale scopo le regioni determinano la ripartizione dei contributi statali loro assegnati sulla base di una metodologia e di criteri generali stabiliti analiticamente con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le organizzazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico locale. I criteri generali devono tener conto della domanda e dell'offerta sulle singole linee misurate rispettivamente in termini di passeggeri-chilometro e di vetture-chilometro, e della previsione di non concorrenzialità tra servizi sovvenzionati dei bacini di traffico, definiti dalle regioni dopo avere elaborato il piano regionale dei trasporti sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita. La scelta del servizio da sovvenzionare tra servizi in concorrenza spetta alle regioni dopo aver definito il piano regionale dei trasporti e dei bacini di traffico. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate, rivede obbligatoriamente le concessioni di linee di trasporto di persone di competenza statale secondo i criteri di cui sopra. Ciascuna regione è obbligata a definire entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i bacini di traffico dopo aver elaborato il piano regionale dei trasporti sulla base prioritariamente dell'analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita. Qualora la regione dovesse risultare inadempiente, il Ministro dei trasporti provvede in via sostitutiva, entro il 1989, alla definizione del piano regionale dei trasporti e dei relativi bacini di traffico».

— Il testo dell'art. 6, comma 2, della legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), è così formulato: «L'erogazione avviene in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno precedente con successivo conguaglio in base alle percorrenze effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi stessi».

— Il testo dell'art. 11 della predetta legge 10 aprile 1981, n. 151, è così formulato:

«Art. 11. — È costituito per quattro anni, sino al 1984, presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.

Tale fondo ha una dotazione complessiva di lire 2.000 miliardi.

Per l'anno 1981 è destinato agli scopi di cui al presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire.

Tale fondo è destinato:

1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali;

2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, ciascuna regione non può destinare più del 25 per cento della somma a propria disposizione».

Note all'art. 5:

— La legge 11 luglio 1977, n. 411, concerne: «Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta».

— La legge 15 febbraio 1985, n. 25, concerne: «Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale».

— Il testo dell'art. 5 del D.L. 4 marzo 1989, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, è così formulato:

«Art. 5. — 1. a decorrere dal 1° gennaio 1989 sono istituite le seguenti tasse:

a) la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

b) la tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli internazionali.

2. La tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali, di cui al comma 1, lettera *a)*, nonché la tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta cui sono assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo nazionale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, sono determinate secondo i criteri di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25.

3. La tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli internazionali di cui al comma 1, lettera *b)*, è determinata secondo la formula: "T=CTTp", nella quale "T" è l'ammontare della tassa, "CTT" è il coefficiente unitario di tassazione, "p" è il coefficiente di peso ricavato elevando a 0,95 il peso massimo dell'aeromobile al decollo, come definito dall'art. 6 della legge 11 luglio 1977, n. 411.

4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) è calcolato mediante il rapporto: "CTT=CT/UST", nel quale "CT" è il costo complessivo previsto per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unità di servizio non inferiore all'1,5 per cento del totale delle unità di servizio fornite dall'Azienda nell'intera rete aeroportuale ed "UST" è il numero totale delle unità di servizi di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. Il CTT come innanzi determinato è applicato anche alle unità di servizio fornite ai voli civili assistiti dall'Aeronautica militare.

5. Per i soli voli nazionali, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera *b)*, si applica nella misura ridotta del 50 per cento.

6. Per il pagamento delle tasse di cui al presente articolo valgono le esenzioni previste dall'art. 7 della legge 11 luglio 1977, n. 411.

7. Le tasse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabilite in modo da assicurare, per l'anno 1989, la copertura del 60 per cento del costo dei servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali e di quelli di terminale con incrementi annui pari al 10 per cento fino alla copertura, nell'anno 1993, dell'intero costo dei servizi. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalità per l'accertamento delle tasse stesse.

8. Sono a carico dello Stato:

a) il mancato gettito di tassazione dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta, sia nazionale che internazionale, nonché di quelli di terminale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi del comma 6, sulla base del numero delle unità di servizio rese;

b) la differenza tra i costi complessivamente sostenuti dall'Azienda per l'assistenza di terminale ed i proventi derivanti dalla tassa applicata;

c) la differenza tra le tasse applicate ed i costi sostenuti in relazione alla gradualità delle tasse stesse di cui al comma 7.

9. Il coefficiente unitario di tassazione per la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera *b)*, è approvato, su proposta dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, a seguito della deliberazione del proprio bilancio di previsione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della difesa. Il decreto di approvazione del coefficiente unitario di tassazione entra in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Qualora il decreto entri in vigore in data successiva all'inizio dell'anno al quale si riferisce, a partire dal 1° gennaio dell'anno stesso e fino alla data di entrata in vigore del decreto si applica il CTT in vigore nell'anno precedente, maggiorato di una percentuale pari al tasso di inflazione programmato.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 fanno carico al capitolo 4640 dello stato di previsione del Ministero del tesoro».

— La legge 5 maggio 1976, n. 324, concerne: «Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986), è così formulato: «Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), o la giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza».

— Il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, concerne: «Disciplina del fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».

— Il testo dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è così formulato:

«Art. 18 *(Ordinanza-ingiunzione)*. — Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa».

— Il testo dell'art. 32 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), è così formulato:

«Art. 32 *(Organi di consulenza e patrocinio legale)*. — Continuano ad applicarsi all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in materia tributaria e di riscossione delle entrate patrimoniali.

L'Azienda può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali; nei giudizi attivi e passivi aventi l'autorità giudiziaria ordinaria ed i collegi arbitrali e le giurisdizioni speciali è rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato».

— Il testo dell'art. 23, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1981, n. 842 (Approvazione dello statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), è così formulato: «Nei giudizi attivi e passivi avanti all'autorità ordinaria ed i collegi arbitrali e le giurisdizioni speciali, l'Azienda è rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 6, lettera *b)*, del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), è così formulato: «*b)* approvare la pianificazione pluriennale per lo sviluppo e l'adeguamento delle strutture dei servizi di competenza dell'Azienda alle esigenze, nonché i programmi di investimento e di finanziamento pluriennale, deliberati dal consiglio di amministrazione, da sottoporre al CIPE per la definitiva approvazione».

— Il testo dell'art. 20 del predetto D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, è così formulato:

«Art. 20 — Le entrate dell'Azienda sono costituite:

dal provento di cui alla lettera *g)* del precedente art. 3;

dalle tariffe per i propri servizi determinate ai sensi del precedente art. 8, n. 12;

dai ricavi per la vendita di beni immobili e mobili;

da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato;

da ogni altra eventuale entrata».

— La legge 29 dicembre 1988, n. 554, concerne: «Disposizioni in materia di pubblico impiego».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4229):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro dei trasporti (BERNINI) il 30 settembre 1989.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 18 ottobre 1989, con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, VII, VIII e XI.

Esaminato dalla IX commissione il 9, 15 novembre 1989; 14, 21, 22 febbraio 1990; 15, 22 maggio 1990; 4 luglio 1990.

Esaminato in aula il 27 settembre 1990, 3 ottobre 1990 e approvato il 4 ottobre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2479):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 16 ottobre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª e 13ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e delle commissioni per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione il 7, 14 novembre 1990 e approvato il 22 novembre 1990.

90G0438

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 386.

Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Emissione di assegno senza autorizzazione

1. Chiunque emette un assegno bancario senza l'autorizzazione del trattario è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

Art. 2.

Emissione di assegno senza provvista

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la multa da lire trecentomila a lire cinque milioni o con la reclusione fino a otto mesi.

Art. 3.

Clausola penale

1. Nei casi previsti dall'articolo 2 il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata.

2. L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo anche per la somma rappresentante la penale.

Art. 4.

Competenza per territorio

1. Per i reati previsti dagli articoli 1 e 2 è competente per territorio il giudice del luogo di pagamento.

Art. 5.

Pene accessorie

1. La condanna per i reati previsti dagli articoli 1 e 2 importa il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da uno a due anni.

2. Nei casi previsti dall'articolo 1, e in quelli previsti dall'articolo 2 qualora venga inflitta la pena detentiva, la condanna importa anche la pubblicazione della sentenza.

Art. 6.

Rilascio di assegni e responsabilità del dipendente dell'istituto trattario

1. Il primo comma dell'articolo 124 delle disposizioni approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, introdotto dall'articolo 141 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali e non ha riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista».

2. Il secondo comma dell'articolo 125 delle disposizioni approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, introdotto dall'articolo 141 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali o di aver riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni».

Art. 7.

Violazione del divieto di emissione

1. Chiunque trasgredisce al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 5 è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale.

2. Chiunque commette uno dei reati previsti dagli articoli 1 e 2, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali di cui all'articolo 5, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire trecentomila a lire tre milioni.

3. La condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo di due anni.

Art. 8.

Condizione di procedibilità

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, l'azione penale non può essere iniziata o proseguita se non siano decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo e sempre che entro i medesimi sessanta giorni non sia stato effettuato dall'emittente il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.

2. Nei casi previsti dall'articolo 2, la denuncia di reato è presentata o trasmessa dal pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente, se non è stato effettuato il pagamento di cui al comma 1, decorso il termine di sessanta giorni ivi previsto.

3. Agli effetti dei commi 1 e 2 la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dall'emittente al pubblico ufficiale tenuto alla denuncia di reato mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione dell'azienda di credito comprovante il versamento dell'importo dovuto.

Art. 9.

Revoca dell'autorizzazione

1. Quando per un assegno non pagato, in tutto o in parte, per difetto di provvista viene effettuato il protesto o la constatazione equivalente, la banca trattaria deve revocare al traente ogni autorizzazione ad emettere assegni ed invitarlo a restituire i moduli di assegni in suo possesso.

2. La revoca è comunicata al traente a mezzo di lettera raccomandata o telegramma con avviso di ricevimento e produce effetto nei suoi confronti dal momento della ricezione. Nei dieci giorni successivi alla data di spedizione della comunicazione di revoca il pagamento di assegni non produce gli effetti di una nuova autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, se si tratta di assegni emessi nei limiti della provvista.

3. Se la lettera o il telegramma non è spedito entro il ventesimo giorno successivo al protesto o alla constatazione equivalente, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dopo tale giorno e fino al giorno successivo alla spedizione, anche se manca o è insufficiente la provvista.

4. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di tre mesi dalla ricezione della comunicazione di revoca. Il termine è di sei mesi se l'importo non pagato, portato da uno o più assegni emessi prima della ricezione della comunicazione di revoca, era complessivamente superiore a lire venti milioni.

5. Se viene data una nuova autorizzazione prima del termine stabilito dal comma 4, il trattario è obbligato a pagare gli assegni successivamente emessi, anche quando manca o è insufficiente la provvista, fino alla scadenza del termine.

6. La responsabilità del trattario nei casi previsti dai commi 3 e 5 è limitata a lire dieci milioni per ogni assegno.

Art. 10.

Pagamento dopo la revoca

1. Il pagamento da parte del trattario di un assegno emesso dopo la ricezione della comunicazione di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, decorsi i termini di cui al comma 4 dell'articolo 9, produce tutti gli effetti di una nuova autorizzazione.

2. È vietato in ogni caso il pagamento da parte del trattario degli assegni emessi prima della scadenza del termine stabilito dal comma 4 dell'articolo 9; il pagamento effettuato in violazione del divieto produce gli effetti previsti dal comma 5 dello stesso articolo 9.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Non si procede per i reati previsti dall'articolo 2, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, se l'imputato effettua, entro novanta giorni dalla data suddetta, il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente, nei modi indicati nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato.

2. I procedimenti penali relativi ai reati indicati nel comma 1 sono sospesi per il periodo di novanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Disposizioni abrogate

1. Sono abrogati gli articoli 116 e 116-*bis* delle disposizioni approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni. È altresì abrogato il secondo comma dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 6:

— Il testo vigente degli articoli 124 e 125 delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia, approvate con R.D. n. 1736/1933, è il seguente:

«Art. 124. — *All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali e non ha riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista.*

Il richiedente che dichiara il falso è punito con la reclusione da sei mesi a due anni».

«Art. 125. — Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali o di aver riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni».

Nota all'art. 7:

— Si trascrive il testo dell'art. 389 del codice penale, come sostituito dall'art. 129 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

«Art. 389 (*Inosservanza di pene accessorie*). — Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.

La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata».

Note all'art. 12:

— Il testo degli articoli e delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia, approvate con R.D. n. 1736/1933, era il seguente:

«Art. 116 [come modificato dall'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. — È punito con la multa da L. 10.000 a L. 1.000.000 e nei casi più gravi anche con la reclusione sino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena maggiore:

1) chiunque emette un assegno bancario senza averne avuto dal trattario l'autorizzazione;

2) chiunque emette un assegno bancario senza che presso il trattario esista la somma sufficiente, ovvero, dopo averlo emesso e prima della scadenza dei termini fissati per la sua presentazione, dispone altrimenti in tutto o in parte della somma;

3) chiunque emette un assegno bancario con data falsa o mancante di uno dei requisiti indicati ai numeri 1), 2), 3) e 5) dell'art. 1 e all'art. 11;

4) chiunque emette un assegno bancario contro le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 6.

Nei casi più gravi la condanna per uno dei delitti previsti nei numeri 1) e 2) del comma precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell'art. 69 del codice penale, la pubblicazione della sentenza di condanna e del divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni.

Se il colpevole, nei casi preveduti nei numeri 2) e 3) fornisce al trattario la somma prima della presentazione dell'assegno, la pena è ridotta alla metà e, qualora l'emissione sia stata compiuta per un fatto scusabile, va esente da pena. [Importi originari della multa indicata al primo comma: L. 50 e L. 500, aumentati di quaranta volte ai sensi dell'art. 3 della legge n. 603/1961, con assorbimento di precedenti aumenti, e di cinque volte per effetto del primo comma dell'art. 113 della legge n. 689/1981]».

«Art. 116-*bis* [come sostituito dall'art. 140 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. — Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale.

Si applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire centomila a lire due milioni, a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali, commette uno dei delitti previsti dai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo precedente.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni».

— Il secondo comma dell'art. 139 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973, con riguardo al condannato alla pena prevista dalle disposizioni vigenti per aver messo in circolazione assegni senza disponibilità di credito sul conto corrente, prevedeva che: «Il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto su uno o più giornali a spese del condannato».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 143):

Presentato dal sen. FILETTI il 9 luglio 1987.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 settembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª e 4ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 29 giugno 1988; 6, 13 luglio 1988; 21, 22 settembre 1988; 18 ottobre 1988.

Relazione scritta annunciata il 6 febbraio 1989 (atto n. 143/A - relatore sen. ACONE).

Esaminato in aula e approvato l'8 febbraio 1989, in un testo unificato con atto n. 501 (d'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia VASSALLI).

Camera dei deputati (atto n. 3641):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 2 marzo 1989, con pareri delle commissioni I, VI e IX.

Esaminato dalla II commissione il 5, 13 aprile 1989; 10 gennaio 1990; 4 luglio 1990; 27 settembre 1990; 3, 18 ottobre 1990 e approvato, con modificazioni, il 25 ottobre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 143/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 15 novembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 28 novembre 1990 e approvato il 5 dicembre 1990.

90G0436

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 1990.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con il quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni prodotti petroliferi fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 19 dicembre 1990, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Fino al 31 dicembre 1990 le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 89.292 a L. 91.497 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.929,20 a L. 9.149,70 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

c) da L. 54.515 a L. 55.794 e da L. 26.409 a L. 27.688 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, rispettivamente per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alla lettera *F)*, punto 1), e *D)*, punto 3), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

d) da L. 23.072 a L. 23.455, da L. 25.886 a L. 26.346 e da L. 62.473 a L. 63.928 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

90A5423

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 dicembre 1990.

Determinazione del coefficiente di conversione del diritto speciale di prelievo in lire italiane ai fini della tariffazione dei servizi postali e di bancoposta internazionali.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 8 della convenzione postale universale stipulata ad Amburgo il 27 luglio 1984, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 198;

Visto l'art. 104 del relativo regolamento di esecuzione, che prevede il criterio per la determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato;

Vista la legge 23 marzo 1947, n. 132, con la quale l'Italia ha dato la propria adesione agli accordi per la costituzione del Fondo monetario internazionale;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1989 concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione dei servizi internazionali postali e di bancoposta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1989;

Attesa la necessità di adeguare il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo (DTS) ai fini della percezione dall'utenza, per il traffico in uscita dall'Italia, degli importi globali di tariffazione espressi in DTS (taxes de perception);

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo da applicare ai fini della percezione dall'utenza degli importi totali di tariffazione (taxes de perception) stabiliti in diritti speciali di prelievo per i servizi internazionali postali e di bancoposta è fissato nella seguente misura: un diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del F.M.I.) = lire italiane 1.649,23 (milleseicentoquarantanove e ventitre centesimi).

2. A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 20 dicembre 1989, citato nelle premesse.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1990
Registro n. 50 Poste, foglio n. 9

90A5357

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 dicembre 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trapani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Trapani, è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trapani è accertato per il giorno 13 ottobre 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A5360

DECRETO 6 dicembre 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agrigento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Agrigento è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agrigento è accertato per i giorni 2 e 3 novembre 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A5361

DECRETO 19 dicembre 1990.

Variazione di inquadramento nella tariffa di vendita di marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera, nonché modifica di denominazione di altre marche estere.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati estere di provenienza CEE, in base al prezzo richiesto dal fornitore e di altre marche di tabacchi lavorati nazionali ed estere fabbricate su licenza in base al prezzo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle, allegati *A, B, C, D* ed *E*, ai decreti ministeriali 2 agosto 1988, 28 aprile 1989 e 14 febbraio 1990, che fissano le ripartizioni dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere alla modifica di denominazione di marche estere;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per le marche di tabacchi lavorati italiane ed estere fabbricate su licenza e sentito il parere favorevole espresso dal consiglio stesso per le marche importate;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati *A, B, C, D* ed *E* ai decreti ministeriali 2 agosto 1988, 28 aprile 1989 e 14 febbraio 1990, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati italiane, estere fabbricate su licenza ed estere di provenienza CEE, è variato come segue:

SIGARETTE
(Tabella *A*)
Prodotti nazionali
(Marche italiane)

MS Italia	da L.	137.500	a L.	145.000	il kg conv.le
MS Slim	»	137.500	»	145.000	»
Azzurra	»	125.000	»	132.500	»
MS 100'S De Luxe	»	122.500	»	130.000	»
MS 100'S De Luxe Extra Light	»	122.500	»	130.000	»
MS International	»	122.500	»	130.000	»
MS International Blu	»	122.500	»	130.000	»
Zenit (ast. e cart.)	»	122.500	»	130.000	»
Presidente	»	117.500	»	125.000	»
Melody	»	112.500	»	120.000	»
Colombo K.S. filtro	»	102.500	»	110.000	»
Futura	»	102.500	»	110.000	»
Gala (da 20 e da 10)	»	102.500	»	110.000	»
Lido	»	102.500	»	110.000	»
Lido Extra Mild	»	102.500	»	110.000	»
Linda leggera (ast. e cart.)	»	102.500	»	110.000	»
Linda (ast. e cart.)	»	102.500	»	110.000	»
Master	»	102.500	»	110.000	»
Master ultraleggera	»	102.500	»	110.000	»
MS Blu (ast. e cart.)	»	102.500	»	110.000	»
MS Extra Lights	»	102.500	»	110.000	»
MS Lights (ast. e cart.)	»	102.500	»	110.000	»
MS Mild	»	102.500	»	110.000	»
MS Mundial	»	102.500	»	110.000	»
MS (ast. da 20 e da 10 e cart.)	»	102.500	»	110.000	»
Pack K.S. filtro	»	102.500	»	110.000	»
Stop K.S.	»	102.500	»	110.000	»
Stop K.S. filtro (ast. e cart.)	»	102.500	»	110.000	»
Tre Stelle	»	102.500	»	110.000	»
Bis (ast. e cart.)	»	90.000	»	95.000	»
Esportazione lunga	»	80.000	»	87.500	»
Super (con filtro)	»	77.500	»	85.000	»
Esportazione	»	70.000	»	75.000	»
Esportazione filtro	»	70.000	»	75.000	»
N 80 filtro	»	70.000	»	75.000	»
Nazionali filtro	»	70.000	»	75.000	»
Alfa filtro	»	65.000	»	70.000	»
N 80	»	65.000	»	70.000	»
Alfa	»	60.000	»	65.000	»
Super (senza filtro)	»	30.000	»	35.000	»
Nazionali	»	17.500	»	20.000	»

(Marche estere di produzione nazionale)

Marlboro (Filter) (ast. e cart.)	da L.	157.500	a L.	167.500	il kg conv.le
Winston (Filter) (ast. e cart.)	»	157.500	»	167.500	»
Gallant Extra Mild	»	152.500	»	162.500	»
Gallant (Filter) (ast. e cart.)	»	152.500	»	162.500	»
Mercedes (Filtre) (ast. e cart.)	»	152.500	»	162.500	»
Muratti Ambassador (Filter) (ast. e cart.)	»	152.500	»	162.500	»
Diana K.S. (Filter) (ast. e cart.)	»	107.500	»	115.000	»
Diana Specially Mild (ast. e cart.)	»	107.500	»	115.000	»

Prodotti esteri

(Marche estere)

Sobranie Black Russian 100's	da L.	300.000	a L.	320.000	il kg conv.le
Sobranie Elegance 100's	»	300.000	»	320.000	»
Sobranie Riviera Lights 100's	»	300.000	»	320.000	»
Cartier Luxury Mild (Filter)	»	175.000	»	185.000	»
Dunhill International	»	170.000	»	180.000	»
Dunhill International Menthol	»	170.000	»	180.000	»
Dunhill International Superior Mild	»	170.000	»	180.000	»
John Player Special International (Filter)	»	170.000	»	180.000	»
Luxury Mild Benson & Hedges	»	170.000	»	180.000	»
Rothmans International (Filter)	»	170.000	»	180.000	»
St. Moritz Gold Band Menthol (Filter)	»	162.500	»	172.500	»
Marlboro 100's (ast. e cart.)	»	160.000	»	170.000	»
Marlboro Lights 100's (Filter)	»	160.000	»	170.000	»
Silk Cut Extra 100's Filter	»	160.000	»	170.000	»
Barclay K.S. (Filter) (ast. e cart.)	»	157.500	»	167.500	»
Benson & Hedges International 100's	»	157.500	»	170.000	»
Benson & Hedges Mild 100's	»	157.500	»	170.000	»
Camel	»	157.500	»	167.500	»
Camel Extra Lights (Filter)	»	157.500	»	167.500	»
Camel Filter (ast. da 10 e da 20 e cart.)	»	157.500	»	167.500	»
Camel Filters 100's (ast. e cart.)	»	157.500	»	167.500	»
Camel Lights 100's (Filter)	»	157.500	»	167.500	»
Camel Lights (Filter)	»	157.500	»	167.500	»
Capri Trim & Light-Filter	»	157.500	»	167.500	»
Capri Trim & Light-Menthol (Filter)	»	157.500	»	167.500	»
Capri Ultra Slim Superleggera	»	157.500	»	167.500	»
Caprice Trim & Light-Filter	»	157.500	»	167.500	»
Caprice Trim & Light-Menthol (Filter)	»	157.500	»	167.500	»
Cartier Vendome Luxury Slim (Filter)	»	157.500	»	167.500	»
Chelsea	»	157.500	»	167.500	»

Cortina Super Slim Ultra Lights	da L.	157.500	a L.	167.500	il kg conv.le
Davidoff King Size	»	157.500	»	167.500	»
Davidoff Lights	»	157.500	»	185.000	»
Davidoff Longs	»	157.500	»	185.000	»
Dunhill King Size Special Light	»	157.500	»	167.500	»
Dunhill King Size Super Lights	»	157.500	»	167.500	»
Dunhill (K.S. Filter)	»	157.500	»	167.500	»
Fine 120 Virginia Blend (Filter)	»	157.500	»	167.500	»
Gallant 100's	»	157.500	»	167.500	»
Gitanes Internationales (Filtre)	»	157.500	»	167.500	»
Grant	»	157.500	»	167.500	»
HB 100's (Filter)	»	157.500	»	167.500	»
John Player Special King Size Filter	»	157.500	»	167.500	»
John Player Special Super Lights	»	157.500	»	167.500	»
Kent De Luxe 100's	»	157.500	»	167.500	»
Lucky Strike Filter 100's	»	157.500	»	167.500	»
Lucky Strike Filter Lights 100's	»	157.500	»	167.500	»
Marlboro Lights Menthol	»	157.500	»	167.500	»
Marlboro Lights (Filter)	»	157.500	»	167.500	»
Marlboro (Filter) (ast. da 10 e da 20 e cart.)	»	157.500	»	167.500	»
Men Filter Super Slim	»	157.500	»	167.500	»
Merit Filter 100's	»	157.500	»	167.500	»
Merit Ultra Lights 100's	»	157.500	»	167.500	»
Milde Sorte 100 Filter (ast. e cart.)	»	157.500	»	167.500	»
Milde Sorte Ultra Super Slim	»	157.500	»	167.500	»
More 120's (Filter) (ast. e cart.)	»	157.500	»	167.500	»
More Menthol 120's (Filter)	»	157.500	»	167.500	»
More Special Mild 120S (Filter)	»	157.500	»	167.500	»
Pall Mall Filter	»	157.500	»	167.500	»
Pall Mall K.S.	»	157.500	»	167.500	»
Perkins (International Size Filter)	»	157.500	»	167.500	»
Philip Morris Super Lights 100's	»	157.500	»	167.500	»
Philip Morris Ultra Lights 100's	»	157.500	»	167.500	»
Prince of Blends (Filter Tipped)	»	157.500	»	167.500	»
Ranger Mild Filter 100's	»	157.500	»	167.500	»
Rothmans Luxury Length Leggera	»	157.500	»	167.500	»
Rothmans Luxury Length Super Leggera	»	157.500	»	167.500	»
Rothmans Luxury Length Leggera Menthol	»	157.500	»	167.500	»
Rothmans Luxury Length Ultra Leggera	»	157.500	»	167.500	»
Rothmans Luxury Length (Filter Tipped)	»	157.500	»	167.500	»
Santos Dumont 120's	»	157.500	»	167.500	»
Silk Cut Extra-Mild KSF	»	157.500	»	167.500	»
Silk Cut K.S. Filter	»	157.500	»	167.500	»
West Lights	»	157.500	»	167.500	»
West (Filter) (ast. e cart.)	»	157.500	»	167.500	»
Winston Filter K.S. (ast. e cart.)	»	157.500	»	167.500	»
Winston Lights 100's (Filter)	»	157.500	»	167.500	»
Winston Lights (Filter)	»	157.500	»	167.500	»
Winston Super Lights	»	157.500	»	167.500	»
Memphis Light 100	»	155.000	»	167.500	»
Rothmans King Size Lights Leggera	»	155.000	»	165.000	»
Rothmans King Size Super Leggera	»	155.000	»	165.000	»
Rothmans K.S. (Filter Tipped)	»	155.000	»	165.000	»

Rothmans K.S.F. Special	da L.	155.000	a L.	165.000	il kg conv.le
Amazone Special Filter King Size	»	152.500	»	162.500	»
Astor Filter	»	152.500	»	162.500	»
Astor Mild K.S.F.	»	152.500	»	162.500	»
Astor (Filter 100's)	»	152.500	»	162.500	»
Atika (K.S.F.)	»	152.500	»	162.500	»
Benson & Hedges Special Mild (Filter)	»	152.500	»	165.000	»
Benson & Hedges (Special Filter)	»	152.500	»	165.000	»
Chesterfield K.S.	»	152.500	»	162.500	»
Chesterfield K.S. Filter (ast. da 20 e da 10)	»	152.500	»	162.500	»
Chesterfield Lights Filter	»	152.500	»	162.500	»
Cortina Super King Size Ultra Lights (Filter)	»	152.500	»	162.500	»
Cortina Super Lights	»	152.500	»	162.500	»
Dorchester King Size (Filter)	»	152.500	»	162.500	»
Ernte 23 (Filter)	»	152.500	»	162.500	»
Gallant Extra Mild	»	152.500	»	162.500	»
Gallant Filter (ast. e cart.)	»	152.500	»	162.500	»
HB K.S. (Filter) (ast. e cart.)	»	152.500	»	162.500	»
HB Lights	»	152.500	»	162.500	»
Kent King Size Filter (ast. e cart.)	»	152.500	»	162.500	»
Kent Lights	»	152.500	»	162.500	»
Kim	»	152.500	»	162.500	»
Kim Menthol Filter Mild	»	152.500	»	162.500	»
Kim Superleggera	»	152.500	»	162.500	»
Kim Ultra Slim	»	152.500	»	162.500	»
Kim Ultra Slim Superleggera	»	152.500	»	162.500	»
Krone (Filter)	»	152.500	»	162.500	»
L & M Filters	»	152.500	»	162.500	»
Lark Filter	»	152.500	»	162.500	»
London Filter King Size	»	152.500	»	162.500	»
Lord Extra	»	152.500	»	162.500	»
Lucky Strike	»	152.500	»	162.500	»
Lucky Strike Filters Lights	»	152.500	»	162.500	»
Lucky Strike (Filter L.S.) (ast. da 10 e da 20 e cart.)	»	152.500	»	162.500	»
Marvel Filter 100's	»	152.500	»	162.500	»
Memphis 100 International (Filter)	»	152.500	»	162.500	»
Memphis Light K.S.	»	152.500	»	162.500	»
Mercedes 100 Specially Mild (Filtre)	»	152.500	»	162.500	»
Merit Filter K.S.	»	152.500	»	162.500	»
Merit Ultra Lights King Size (Filter)	»	152.500	»	162.500	»
Milde Sorte Ultra King Size	»	152.500	»	162.500	»
Milde Sorte (Filter) (ast. e cart.)	»	152.500	»	162.500	»
Multifilter Philip Morris 100's (ast. e cart.)	»	152.500	»	162.500	»
Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's (ast. e cart.)	»	152.500	»	162.500	»
Multifilter Philip Morris Ultra Lights (ultra leggere) 100's	»	152.500	»	162.500	»
Multifilter Super Lights	»	152.500	»	162.500	»
Muratti Ambassador Extra Mild (Filter) (ast. e cart.)	»	152.500	»	162.500	»
Muratti Ambassador Filter (ast. e cart.)	»	152.500	»	162.500	»
Muratti Ambassador Ultra Mild King Size (Filter)	»	152.500	»	162.500	»
Muratti Ariston Filter	»	152.500	»	162.500	»
North Pole Filter	»	152.500	»	162.500	»
Now Ultra Low Tar (Filter)	»	152.500	»	162.500	»
Parisienne Extra Mild	»	152.500	»	162.500	»

Parisienne Mild	da L.	152.500	a L.	162.500	il kg con.le
Parliament Lights	»	152.500	»	162.500	»
Peer Export (Filter)	»	152.500	»	162.500	»
Peer (Golden Super Kings)	»	152.500	»	162.500	»
Peter Stuyvesant Filter Superlong	»	152.500	»	162.500	»
Peter Stuyvesant Light & Mild	»	152.500	»	162.500	»
Peter Stuyvesant (K.S. Filter) (ast. da 10 e da 20 e cart.)	»	152.500	»	162.500	»
Philip Morris K.S. Filter	»	152.500	»	162.500	»
Philip Morris Lights Extra	»	152.500	»	162.500	»
Philip Morris Lights (Filter)	»	152.500	»	162.500	»
Philip Morris Super Lights (Filter Kings)	»	152.500	»	162.500	»
Philip Morris Ultra Lights (Filter Kings)	»	152.500	»	162.500	»
R6 Ultra (Filter)	»	152.500	»	162.500	»
Ranger Filter King Size	»	152.500	»	162.500	»
Ranger Filter Mild King Size	»	152.500	»	162.500	»
Reemtsma R1 International Ultra Mild (Filter) (ast. da 20 e da 10)	»	152.500	»	162.500	»
Reemtsma R1 Slim Line Modern Mild (Filter)	»	152.500	»	162.500	»
Reemtsma R6 International 100's Light (Filter)	»	152.500	»	162.500	»
Reemtsma R6 International Light (Filter) (ast. da 20 e da 10)	»	152.500	»	162.500	»
Reval	»	152.500	»	162.500	»
Ronson King Size Virginia Blend (Filter)	»	152.500	»	162.500	»
Roth Händle	»	152.500	»	162.500	»
Salem Menthol (Filter)	»	152.500	»	162.500	»
Senior Service	»	152.500	»	165.000	»
Trend King Size	»	152.500	»	162.500	»
Vantage Ultra Lights (Filter)	»	152.500	»	162.500	»
Vantage (Filter)	»	152.500	»	162.500	»
Virginia Slims Lights (Filter)	»	152.500	»	162.500	»
Windsor De Luxe	»	152.500	»	162.500	»
Amazone Special Filter King Size 25	»	150.000	»	160.000	»
Excellence	»	150.000	»	160.000	»
Bastos International Legeres King Size Filtre	»	147.500	»	157.500	»
De Bruine (Filter)	»	147.500	»	157.500	»
Cosmos	»	145.500	»	155.000	»
Gauloises Blondes Legeres	»	145.000	»	155.000	»
Gauloises Blondes (Filter)	»	145.000	»	155.000	»
Celtique Caporal	»	140.000	»	150.000	»
Gitanes Caporal	»	140.000	»	150.000	»
Gitanes Caporal Bout Filtre	»	140.000	»	150.000	»
West Big Box	»	140.000	»	150.000	»
Amadis Export	»	125.000	»	132.500	»
Amadis Super Filtre	»	125.000	»	132.500	»
Gauloises Caporal	»	115.000	»	125.000	»
Gauloises Caporal Filtre	»	115.000	»	125.000	»
Gauloises Longues Filtre	»	115.000	»	125.000	»

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

(Tabella *B*)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

Sigari:

Toscano Originale	da L.	340.000	a L.	420.000	il kg conv.le
Antico Toscano	»	170.000	»	190.000	»
Toscano Garibaldi	»	160.000	»	180.000	»
Toscani Extravecchi	»	144.000	»	164.000	»
Toscani	»	132.000	»	152.000	»
Ammezzati Garibaldi	»	104.000	»	124.000	»
Toscanelli	»	72.000	»	80.000	»

Prodotti esteri

(Marche estere)

Sigari:

J. Cortes High Class	da L.	580.000	a L.	600.000	il kg conv.le
La Paz Especiales	»	560.000	»	600.000	»
Medallion	»	540.000	»	560.000	»
Willem II Optimum	»	400.000	»	440.000	»
Henri Wintermans Corona de Luxe	»	280.000	»	300.000	»
Apostolado	»	230.000	»	250.000	»
Churchill Aperitiv Assortment	»	220.000	»	240.000	»
Churchill Brazil	»	220.000	»	240.000	»
Henri Wintermans Red Seal	»	210.000	»	220.000	»
Vasco da Gama Brasil	»	210.000	»	220.000	»
Churchill Selection	»	190.000	»	200.000	»
Balmoral Overland	»	180.000	»	192.000	»
Churchill Havana	»	180.000	»	190.000	»
Henri Wintermans Excellentes	»	180.000	»	192.000	»
Hirschsprung Corona	»	160.000	»	172.000	»
Corps Diplomatique	»	120.000	»	130.000	»
La Paz Wilde Havana	»	108.000	»	110.000	»
Willem II Wilde Havana	»	100.000	»	104.000	»
Brasil Dannemann Puros	»	92.000	»	100.000	»
Mercator Jupiter	»	88.000	»	96.000	»

Sigaretti:

Davidoff Long Panatellas	da L.	760.000	a L.	800.000	il kg conv.le
Davidoff Demi Tasse	»	500.000	»	520.000	»
Davidoff Cigarillos	»	220.000	»	230.000	»
Corps Diplomatique Auteuil	»	176.000	»	180.000	»
Henri Wintermans Wilde Havana	»	168.000	»	176.000	»
Chambord n. 7	»	160.000	»	168.000	»
Clubmaster Brasil n. 244	»	160.000	»	164.000	»
Dannemann Brasil Lonja	»	160.000	»	168.000	»
Dannemann Sumatra Lonja	»	160.000	»	168.000	»

Clubmaster Selectos Sumatra n. 241	da L.	156.000	a L.	160.000	il kg conv.le
J. Cortes (Havane)	»	156.000	»	168.000	»
Christian of Denmark	»	150.000	»	154.000	»
Dannemann Sumatra Menor	»	150.000	»	160.000	»
La Paz Wilde Cigarillos Brazil Type	»	144.000	»	148.000	»
J. Cortes Mini	»	140.000	»	150.000	»
Willem II Fino	»	140.000	»	146.000	»
La Paz Manolitos	»	134.000	»	140.000	»
Agio Filter Tip	»	132.000	»	136.000	»
Agio Junior Tip	»	132.000	»	136.000	»
Agio Mehari's	»	132.000	»	136.000	»
Cafè Creme Tip	»	132.000	»	136.000	»
Cafè Noir	»	132.000	»	136.000	»
Che	»	132.000	»	136.000	»
La Paz Wilde Cigarillos	»	132.000	»	136.000	»
Willem II Wilde Cigarillos	»	128.000	»	136.000	»
Clubmaster Brasil n. 144	»	116.000	»	120.000	»
Cafè Creme	»	112.000	»	116.000	»
Clubmaster Sumatra n. 141	»	112.000	»	116.000	»
Bachschmidt Puros n. 2 Sumatra	»	108.000	»	112.000	»
Willem II Primo	»	104.000	»	108.000	»
Sumatra Dannemann Speciale	»	100.000	»	104.000	»
Willem II Java	»	100.000	»	106.000	»
Pablo Cigarillos	»	96.000	»	100.000	»
Dannemann Especiais Brasil	»	92.000	»	96.000	»
Agio Mini Mehari's	»	84.000	»	88.000	»
Henri Wintermans Mini Havana	»	84.000	»	88.000	»

SIGARI E SIGARETTI ALTRI

(Tabella C)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

Sigari:

Cavour	da L.	190.000	a L.	220.000	il kg conv.le

Sigaretti:

Branca	da L.	200.000	a L.	220.000	il kg conv.le
Avana	»	84.000	»	88.000	»
Toscanello Mild	»	84.000	»	88.000	»
Toscanello Sport	»	84.000	»	88.000	»
Linda	»	64.000	»	68.000	»
Burno	»	56.000	»	60.000	»

Prodotti esteri

(Marche estere)

Sigari:

Kentucky Kings (Rich Full Flavor)	da L.	230.000	a L.	240.000	il kg conv.le
Villiger Kiel Mild	»	160.000	»	170.000	»
Rillos	»	100.000	»	110.000	»

TABACCO DA FUMO
(Tabella *D*)

Prodotti nazionali
(Marche italiane)

Per sigarette:					
Nazionale (50 pacchetti)	da L.	60.000	a L.	65.000	il kg conv.le
Per pipa:					
Derby (20 scatole)	da L.	140.000	a L.	150.000	il kg conv.le
Executive Number One (20 scatole)	»	140.000	»	150.000	»
Personal Pipe (20 buste)	»	98.000	»	104.000	»
Italia (20 buste)	»	94.000	»	100.000	»
Golf (20 buste)	»	92.000	»	98.000	»
Comune (50 pacchetti)	»	60.000	»	65.000	»
Forte (50 pacchetti)	»	60.000	»	65.000	»

Prodotti esteri
(Marche estere)

Per sigarette:					
Old Holborn (20 buste)	da L.	116.000	a L.	124.000	il kg conv.le
Drum Excellent Milde Shag (25 buste)	»	97.500	»	105.000	»
Drum (25 buste)	»	97.500	»	105.000	»
Samson Milde Shag (25 buste)	»	97.500	»	105.000	»
Samson (25 buste)	»	97.500	»	105.000	»
Van Nelle Half Zware Shag (25 buste)	»	97.500	»	105.000	»
Manila Mild (20 buste)	»	87.500	»	95.000	»
Gauloises Caporal (20 buste)	»	86.000	»	92.000	»
Pall Mall (20 buste)	»	86.000	»	100.000	»
Per pipa:					
Dunhill Early Morning Pipe (20 scatole)	da L.	210.000	a L.	220.000	il kg conv.le
Dunhill London Mixture (20 scatole)	»	210.000	»	220.000	»
Dunhill My Mixture 965 (20 scatole)	»	210.000	»	220.000	»
Dunhill Night Cap (20 scatole)	»	210.000	»	220.000	»
Dunhill Royal Yacht (20 scatole)	»	210.000	»	220.000	»
Dunhill Standard Mixture Médium (20 scatole)	»	210.000	»	220.000	»
Dunhill Standard Mixture Mild (20 scatole)	»	210.000	»	220.000	»
Benson & Hedges Mellow Mixture (20 scatole)	»	200.000	»	210.000	»
Sullivan Special Mixture (20 scatole)	»	200.000	»	220.000	»
The Balkan Sobranie n. 10 (20 scatole)	»	200.000	»	220.000	»
The Balkan Sobranie n. 759 Mixture (20 scatole)	»	200.000	»	220,000	»
The Balkan Sobranie Smoking Mixture (20 buste o 5 barattoli)	»	200.000	»	220.000	»
Dunhill Mild Aromatic (20 buste)	»	170.000	»	180.000	»
Dunhill Mild Blend (20 buste)	»	170.000	»	180.000	»
Dunhill Rubbed Flake (20 buste)	»	170.000	»	180.000	»
Erinmore Mixture Murray's (20 scatole)	»	170.000	»	180.000	»
Flying Dutchmann Aromatic (20 scatole)	»	170.000	»	180.000	»
Flying Dutchmann Regular (20 scatole)	»	170.000	»	180.000	»
Erinmore Mild and Mellow Murrays (20 buste)	»	160.000	»	170.000	»
Thomas Radford Sunday's Fantasy (20 scatole)	»	160.000	»	165.000	»
King Charles Smoking Mixture (20 scatole)	»	140.000	»	160.000	»
Larsen Flake Cut (Mild & Sweet) (20 scatole)	»	140.000	»	150.000	»
Borkum Riff Black Cavendish (20 buste)	»	136.000	»	140.000	»
Borkum Riff Ultralight (20 buste)	»	136.000	»	140.000	»
Amphora Special Reserve (20 buste)	»	130.000	»	136.000	»

Radford's Wild Honey (Blend n. 55) (20 scatole)	da L. 130.000	a L.	135.000	il kg. conv.le
Borkum Riff Wiskey (20 buste)	» 126.000	»	130.000	»
Park Lane No. 7 Aromatic Mixture (Cool & Mild) (20 buste)	» 126.000	»	134.000	»
Half and Half (20 pacchetti)	» 120.000	»	124.000	»
Mac Baren Black Ambrosia (Aromatic) (20 buste)	» 120.000	»	128.000	»
Mac Baren Golden Ambrosia (20 buste)	» 120.000	»	128.000	»
Skandinavik Coffee (20 buste)	» 120.000	»	124.000	»
Amphora Black Cavendish (20 buste)	» 116.000	»	124.000	»
Amphora Golden Cavendish (20 buste)	» 116.000	»	124.000	»
Amphora Scotch Whisky (20 buste)	» 116.000	»	124.000	»
Amphora Ultra Mild (20 buste)	» 116.000	»	124.000	»
Egberts 44 (20 buste)	» 116.000	»	124.000	»
Mac Baren's Golden Blend (20 buste)	» 116.000	»	124.000	»
Mac Baren's Mixture (20 buste)	» 116.000	»	124.000	»
Neptune (20 buste)	» 116.000	»	124.000	»
Park Lane n. 7 (20 buste)	» 116.000	»	124.000	»
Skandinavik Mildly Aromatic (20 buste)	» 116.000	»	124.000	»
Skandinavik Mixture (20 buste)	» 116.000	»	124.000	»
Skandinavik Regular (20 buste)	» 116.000	»	124.000	»
Sweet Dublin Irish Wiskey (20 buste)	» 116.000	»	124.000	»
Troost Black Cavendish (20 buste)	» 116.000	»	124.000	»
Holger Danske Black and Bourbon (Luxury Blend) (20 buste)	» 115.000	»	120.000	»
Larsen's Virginia Flowers (Mild & Sweet) (20 buste)	» 115.000	»	120.000	»
Amphora Full Aromatic (20 buste)	» 110.000	»	116.000	»
Amphora Mild Aroma (20 buste)	» 110.000	»	116.000	»
Amphora Regular (20 buste)	» 110.000	»	116.000	»
Amphora Rich Aromatic (20 buste)	» 110.000	»	116.000	»
Clan Full Aromatic (20 buste)	» 110.000	»	116.000	»
Clan Light Natural (20 buste)	» 110.000	»	116.000	»
Sail Aromatic Cavendish (20 buste)	» 110.000	»	116.000	»
Schippers Tabak Speciaal (20 buste)	» 110.000	»	116.000	»
Troost Aromatic (20 buste)	» 110.000	»	116.000	»
Amsterdamer (20 buste)	» 106.000	»	112.000	»

TABACCO DA FIUTO E DA MASTICARE

(Tabella *E*)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

Tabacco da fiuto:

Leccese	da L. 14.000	a L.	20.000	il kg conv.le
Macubino	» 14.000	»	20.000	»
Sun di Spagna	» 14.000	»	20.000	»
S. Antonino	» 14.000	»	20.000	»
S. Giustina	» 14.000	»	20.000	»
Zenziglio	» 14.000	»	20.000	»

Prodotti esteri

(Marche estere)

Tabacco da fiuto:

Ozona President Snuff (10 scatole)	da L. 150.000	a L.	160.000	il kg conv.le
Ozona Snuff (Menthol) (200 scatolette)	» 130.000	»	150.000	»
Singleton's Snuff (Super Menthol) (250 scatolette)	» 125.000	»	150.000	»
Gawith Apricot Snuff (100 scatolette)	» 120.000	»	130.000	»
Gletscher Prise Snuff (5 scatole)	» 100.000	»	120.000	»
John Player Special Snuff (100 scatolette)	» 100.000	»	120.000	»

Art. 2.

Viene modificata come segue la denominazione delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati di provenienza da Paesi delle Comunità europee:

Sigarette:

da «Davidoff Longs» a «Davidoff Classic»

da «Davidoff King Size» a «Davidoff Slim»

da «Peter Stuyvesant Light & Mild» a «Peter Stuyvesant Modern Lights»

da «Silk Cut Extra 100's Filter» a «Silk Cut Slims»

Tabacco da fumo:

da «Amphora Scotch Whisky» (20 buste) a «Amphora Malt Whisky» (20 buste)

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1990

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1990
Registro n. 9 Monopoli, foglio n. 213

90A5324

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 dicembre 1990.

Sospensione dell'ordinanza n. 1915/FPC del 28 maggio 1990 riguardante l'emergenza idrica nella regione Valle d'Aosta. (Ordinanza n. 2053/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1915/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1990, con la quale veniva disposto in favore della regione Valle d'Aosta un intervento per fronteggiare l'emergenza idrica riguardante uno stralcio esecutivo dell'acquedotto consortile da Courmayeur ad Aosta e comuni viciniori per l'importo di 1.486 milioni a valere sui fondi di cui al cap. 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

Vista la relazione sui lavori della regione Valle d'Aosta qui trasmessa con nota 168/L. 3.2.1 del 26 settembre 1990 dal Ministero per gli affari regionali nella quale si comunica che i lavori predetti erano già affidati a trattativa privata il 27 luglio 1989 con provvedimento n. 7011;

Considerato che i lavori disposti con l'ordinanza n. 1915/FPC sono già in corso di esecuzione e che quindi vengono a decadere i motivi che hanno portato all'emanazione dell'ordinanza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga a ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

È revocata l'ordinanza n. 1915/FPC del 28 maggio 1990.

Il servizio bilancio del Dipartimento provvederà al recupero delle somme assegnate alla regione Valle d'Aosta.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A5358

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1990.

Assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della somma di L. 852.000.000.000, per la corresponsione degli acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, da corrispondere al personale dipendente dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, che dispone la corresponsione al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di acconti pari all'80% dei miglioramenti economici previsti dall'accordo contrattuale per il triennio 1988-1990;

Visto, in particolare, l'art. 2, lettera *b)*, del predetto art. 1 del decreto-legge n. 344/90, che determina in lire 2.678 miliardi l'onere per gli acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-90, da attribuire al personale del Servizio sanitario nazionale con le stesse modalità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1990;

Vista la precedente deliberazione del 28 giugno 1990, con la quale, in applicazione del decreto-legge 28 maggio 1990, n. 123, è stata ripartita, con le stesse modalità applicate per il Fondo sanitario nazionale, per la parte indistinta, la somma di L. 1.826.000.000.000 per la corresponsione di acconti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, al personale dipendente dagli enti del Servizio sanitario;

Considerato che il decreto-legge n. 123/90 non è stato convertito in legge e che, in sede di reiterazione, con il decreto-legge 22 settembre 1990, n. 264, la somma è stata elevata a L. 2.678.000.000.000;

Vista la proposta del Ministro della sanità pervenuta in data 16 novembre 1990, concernente la ripartizione dell'importo risultante dalla differenza tra la somma prevista dal più volte citato decreto-legge n. 344/90 — pari a 2.678.000.000.000 — e la somma già ripartita, ai sensi del decreto-legge n. 123/90 — pari a 1.826.000.000.000;

Considerato che, trattandosi di acconti, gli stessi devono essere corrisposti a tutto il personale dipendente, compreso quello di ricerca relativo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Ritenuto opportuno procedere al riparto secondo le indicazioni del citato art. 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 344/90;

Considerato che la conferenza permanente Stato-regioni ha espresso il parere di competenza in data 15 novembre 1990;

Delibera:

È assegnata alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano la somma di L. 852.000.000.000, per la corresponsione degli acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, del personale dipendente dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

Detto importo è ripartito secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 4 dicembre 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

RIPARTIZIONE DISPONIBILITÀ PREVISTA DAL DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 1990, N. 344
(in milioni di lire)

Regioni	Assegnazione CIPE 28 giugno 1990	Ulteriore assegnazione
Piemonte	138.635	64.686
Val d'Aosta	3.644	1.700
Lombardia	282.577	131.850
Provincia autonoma di Bolzano	13.909	6.490
Provincia autonoma di Trento	14.163	6.608
Veneto	139.101	64.905
Friuli-Venezia Giulia	38.307	17.874
Liguria	55.197	25.755
Emilia-Romagna	124.516	58.098
Toscana	113.212	52.824
Umbria	26.024	12.143
Marche	45.383	21.175
Lazio	163.725	76.393
Abruzzo	40.095	18.708
Molise	10.644	4.966
Campania	183.318	85.535
Puglia	128.899	60.143
Basilicata	19.772	9.225
Calabria	68.314	31.875
Sicilia	163.985	76.514
Sardegna	52.580	24.533
Totale . . .	1.826.000	852.000

90A5337

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1990.

Assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della somma di L. 1.420.200.000.000 per il finanziamento degli oneri relativi al rinnovo delle convenzioni scadute a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - anni 1988, 1989 e 1990.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/1978 che demanda a questo Comitato la ripartizione fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità;

Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che determina in lire 850 miliardi l'importo per l'anno 1988 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per le attività a destinazione vincolata, da individuarsi con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Viste le precedenti deliberazioni del 16 febbraio 1990 e del 28 giugno 1990, con le quali sono state accantonate somme di parte corrente sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1988, 1989, 1990 — rispettivamente L. 194.500.000.000 per l'anno 1988, L. 600.700.000.000 per l'anno 1989, L. 625.000.000.000 per l'anno 1990 — per il finanziamento delle convenzioni in corso di rinnovo;

Visto l'art. 48 della sopracitata legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina il personale a rapporto convenzionale;

Considerato che i rinnovi delle convenzioni sono quasi tutti perfezionati e che, per quelli ancora in corso, sono già definiti gli aspetti finanziari;

Vista la proposta del Ministro della sanità pervenuta in data 16 novembre 1990 relativa alla ripartizione della quota complessiva per il triennio, ammontante a L. 1.420.200.000.000;

Visto il parere espresso dalla conferenza Stato-regioni in data 15 novembre 1990;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale — parte corrente anni 1988, 1989 e 1990 — è assegnata alle regioni e province autonome la somma di L. 1.420.200.000.000 per il finanziamento degli oneri relativi al rinnovo delle convenzioni scadute.

La somma sopraindicata è ripartita secondo gli importi di cui all'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

La medesima disponibilità dovrà essere destinata alla copertura dei maggiori oneri nelle misure indicate dalle convenzioni stesse e tenendo conto delle seguenti indicazioni:

1988 - 2° semestre: incremento 3,08%;

1989 - intero anno: incremento 10,28%;

1990 - intero anno: incremento 16,5%.

Roma, 4 dicembre 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

RIPARTIZIONE QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE FINANZIAMENTO ONERI RINNOVI CONVENZIONI ANNI 1988-1990.

(in milioni di lire)

Regioni	Totale oneri convenzioni anni 1988-90
Piemonte	102.875
Val d'Aosta	2.834
Lombardia	211.367
Provincia autonoma di Bolzano	11.930
Provincia autonoma di Trento	11.290
Veneto	104.325
Friuli-Venezia Giulia	29.030
Liguria	40.232
Emilia-Romagna	94.158
Toscana	88.555
Umbria	20.423
Marche	35.248
Lazio	121.590
Abruzzo	31.822
Molise	9.599
Campania	152.779
Puglia	101.281
Basilicata	16.118
Calabria	56.537
Sicilia	134.324
Sardegna	43.883
Totale	1.420.200

90A5338

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1990.

Assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della somma di L. 22.880.000.000, a copertura degli oneri relativi all'estensione dell'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari ed agli apolidi che hanno regolarizzato la loro posizione entro il 30 giugno 1990, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - 1990.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/1978 che demanda a questo Comitato la ripartizione fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante tra l'altro norme in materia di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma tredici, del citato decreto-legge n. 416/89 che incrementa, per l'anno 1990, di L. 22.880.000.000 la quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, al fine di garantire l'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari ed apolidi che abbiano regolarizzato la loro posizione entro il 30 giugno 1990;

Vista la proposta del Ministro della sanità pervenuta in data 16 novembre 1990;

Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni in data 15 novembre 1990;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1990, è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di L. 22.880.000.000, a copertura degli oneri relativi all'estensione dell'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari ed agli apolidi che hanno regolarizzato la loro posizione entro il 30 giugno 1990.

L'importo è ripartito secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 4 dicembre 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

RIPARTIZIONE DEI FONDI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO CON LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 39.

Regioni	N. extracomunitari regolarizzati al 30 giugno 1990	Assegnazione (milioni)
Piemonte	11.923	1.267
Val d'Aosta	106	11
Lombardia	33.965	3.608
Provincia autonoma di Bolzano	980	104
Provincia autonoma di Trento	1.392	148
Veneto	10.635	1.130
Friuli-Venezia Giulia	2.363	251
Liguria	6.820	725
Emilia-Romagna	13.213	1.404
Toscana	14.475	1.538
Umbria	2.659	282
Marche	2.667	283
Lazio	49.410	5.249
Abruzzo	2.346	249
Molise	373	40
Campania	15.947	1.694
Puglia	5.619	597
Basilicata	1.037	110
Calabria	3.781	402
Sicilia	31.217	3.316
Sardegna	4.445	472
Totale . . .	215.373	22.880

90A5339

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 13 novembre 1990, n. 57342/7.463.

Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 14: Conferenza di servizi.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Dipartimento affari giuridici e legislativi
Ufficio del coordinamento amministrativo

A tutti i Ministeri - Gabinetto

Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato - Direzione generale

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai commissari di Governo presso le regioni e delle province autonome

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei commissari di Governo)

Ai presidenti degli enti regionali (per il tramite delle regioni vigilanti)

Agli enti locali (per il tramite del Ministero dell'interno)

Ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'A-NIACAP)

Ai presidenti dei consorzi per le aree di sviluppo industriale (per il tramite della FICEI)

Ai presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

All'I.S.T.A.T. - Direzione generale

All'A.N.C.I. - Direzione generale

All'U.P.I. - Direzione generale

La legge 7 agosto 1990, n. 241 — recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi — al capo IV, rubricato «semplificazione dell'azione amministrativa», disciplina, con carattere di generalità, l'istituto della conferenza di servizi.

L'art. 14 della citata legge prevede, infatti, che «qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'Amministrazione procedente indice, di regola, una conferenza di servizi», il tutto al fine di consentire il coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate alla stessa vicenda (comma 1).

Si tratta di uno strumento organizzatorio già presente, nel nostro ordinamento, sebbene in ipotesi particolari.

Si può richiamare al riguardo il disposto dell'art. 27 della legge 21 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) che, introducendo l'istituto dello sportello unico — secondo cui gli atti di intesa, autorizzazione, nulla osta, richiesti per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche in base alle leggi vigenti devono essere resi entro novanta giorni — ha previsto che, decorso tale termine, il Presidente del Consiglio convoca, su richiesta dell'amministrazione procedente, una conferenza delle amministrazioni interessate.

Sempre nel settore delle opere pubbliche, un importante precedente è contenuto nel decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121 — convertito, con modificazioni, in legge 29 maggio 1989, n. 205 — sugli interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio 1990.

Per l'esecuzione delle opere pubbliche elencate nel decreto stesso, l'art. 2 prevede la convocazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri (o da parte del sindaco per le opere degli enti locali), di una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni statali e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, pareri, autorizzazioni, ecc.

L'approvazione dei progetti esecutivi assunta dalla conferenza all'unanimità sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso prescritti e comporta altresì, qualora occorrente, variazione agli strumenti urbanistici.

Altro esempio può trarsi dalla recente legge di riforma delle autonomie locali n. 142 dell'8 giugno 1990, il cui art. 27 prevede la possibilità per il presidente della regione o della giunta provinciale o per il sindaco (nonché per il Presidente del Consiglio dei Ministri nel caso di programmi interessanti più regioni), di convocare una conferenza di servizio al fine di concordare con le amministrazioni interessate la conclusione di un accordo di programma per interventi richiedenti l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici.

Ulteriore conferma dell'importanza di tale modello giuridico si trae dal disegno di legge (A.C. 2258 ed abbinati), concernente interventi per Roma capitale della Repubblica, che espressamente assegna al sindaco di Roma il compito di convocare una conferenza di servizi per la realizzazione di singoli interventi richiedenti il coinvolgimento di vari soggetti pubblici (art. 4).

L'utilità di una entità organizzativa come la conferenza di servizi assume, quindi, particolare importanza relativamente alle ipotesi di concorso di amministrazioni appartenenti a distinti apparati, insuscettibili di conformazione mediante direttive vincolanti emesse da un organo di vertice.

Al riguardo si può fare l'esempio pratico della localizzazione di un'opera pubblica, che postula interventi progettuali da parte dell'Amministrazione alla quale fa capo il servizio di cui l'opera è uno strumento.

Ma tali interventi devono collegarsi con una programmazione finanziaria preordinata a frazionare la spesa nel tempo, con verifiche urbanistiche, ambientalistiche (valutazione di impatto ambientale), edilizie, ecc.; per ognuno di tali aspetti, senz'altro ineliminabili, è indispensabile l'apporto di distinte amministrazioni, con competenze amministrative e professionalità fra loro irriducibili.

La complessità dei procedimenti segue alla complessità degli interessi sui quali incidere e alla pluralità degli organismi amministrativi, ciascuno dei quali ricollegabili anche a distinti centri di potere, alieni da organizzazioni di tipo gerarchico.

La conferenza di servizi può essere uno strumento utile per favorire la contestualità delle decisioni, mediante l'apporto contemporaneo delle singole amministrazioni, a distinti titoli competenti. Essa, peraltro, non equivale a superamento della distribuzione delle competenze.

La conferenza postula il criterio dell'unanimità e non della collegialità. Sotto questo punto di vista, non costituisce una semplificazione, tenuto conto che le decisioni da adottare presuppongono la coincidenza dei punti di vista.

L'utilità della conferenza risiede, in realtà, nella contestualità dell'esame di uno stesso affare da parte di una pluralità di amministrazioni, sicché le determinazioni concordi delle stesse tengono luogo dei concerti, intese, nulla-osta, assensi, ecc. (comma 2).

Al fine di rendere effettivo il valore della conferenza di servizi si prevede (comma 3) che l'assenza di partecipazione alla conferenza o la partecipazione con persone prive di competenza, e quindi non idonee a vincolare le amministrazioni di appartenenza, importa una situazione analoga a quella conseguente alla prestazione di consenso.

Questa equivalenza può essere preclusa dalla tempestiva comunicazione del motivato dissenso se le determinazioni adottate hanno contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

Con quest'ultima locuzione si è inteso riferirsi a provvedimenti aventi carattere vincolato, e quindi agevolmente prevedibili, sia sotto il profilo della loro emanazione, sia per la rispettiva portata, ovvero a provvedimenti il cui contenuto sia comunque noto.

La disposizione di cui al citato comma 3 è volta a conciliare due esigenze: da un lato, quella di acquisire da parte dell'autorità procedente l'assenso (comunque denominato) delle altre amministrazioni pubbliche; dall'altro, quella di assicurare comunque l'ulteriore iter della procedura, anche in mancanza di una esplicita pronuncia dell'amministrazione, per così dire, inadempiente. A tale riguardo, occorre sottolineare che non è sufficiente ad integrare la fattispecie equivalente all'assenso la mera mancata partecipazione alla conferenza (ovvero la partecipazione con soggetti privi di potere rappresentativo), ma occorre che, entro i termini espressamente stabiliti dalla norma, l'amministrazione inadempiente non abbia comunicato il proprio motivato dissenso.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il dissenso non può essere puro e semplice, ma deve essere accompagnato dalla esposizione delle ragioni di fatto e di diritto idoneo a giustificarlo.

Inoltre, il dissenso è rilevante non con riferimento a qualunque conclusione raggiunta dalla conferenza di servizi. Infatti, come si è già accennato, il dissenso è rilevante quando le determinazioni adottate dalla conferenza sono diverse da quelle previste. Non potrebbe infatti fondatamente ammettersi che sia possibile dare rilevanza generalizzata al dissenso, posto che in tale modo sarebbe elusa la disciplina relativa alla conferenza di servizi.

D'altra parte, la prevedibilità della portata di una determinazione postula che non siano prospettabili scelte alternative da parte della conferenza. L'assenza di scelte è identificabile con riferimento alla competenza vincolata.

Le disposizioni acceleratorie non si applicano — ai sensi del comma quattro — alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute, data la preminenza che il legislatore ha ritenuto di accordare a tali interessi.

Nodo essenziale da affrontare è la questione dell'individuazione dell'amministrazione competente all'indizione della conferenza di servizi.

La legge al riguardo si esprime in termini di «amministrazione procedente».

In mancanza di riferimenti espliciti di attribuzione di tale iniziativa o comunque del conferimento della titolarità del potere di individuazione del soggetto competente in capo ad un organo predeterminato (come invece il legislatore ha fatto nelle normative soprarichiamate) tale individuazione non può che essere condotta sul piano dell'esame specifico della normativa di settore.

L'amministrazione competente ad indire la conferenza di servizi sarà quindi quella che, in base alla disciplina regolante una specifica materia ed all'assetto degli interessi, risulta essere attributaria delle competenze primarie o comunque prevalenti sugli interventi da attuare.

A titolo esemplificativo si richiama di nuovo l'attenzione sul settore delle opere pubbliche, che, senz'altro, costituisce l'area di attività in cui lo strumento della conferenza di servizi può esplicare tutta la propria utilità, stante il proliferare di soggetti istituzionalmente investiti di competenze per la gestione, in senso globale, del territorio.

Il criterio generale che presiede alla distribuzione delle competenze in questo settore — criterio di cui deve tenersi altresì conto in sede di individuazione dell'amministrazione «procedente» — è quello secondo cui è competente il soggetto o l'organo al quale è affidata la tutela dell'interesse che con l'opera pubblica si intende perseguire (ad esempio il Ministero della difesa per le opere militari, il Ministero dei beni culturali per la manutenzione dei monumenti nazionali, il Ministero dei lavori pubblici per le opere pubbliche statali).

L'indizione della conferenza di servizi comporta, a carico dell'amministrazione procedente, una serie di oneri tra cui la preventiva messa a disposizione di tutta la documentazione tecnica occorrente ai vari soggetti competenti al fine di porli in condizione di esprimere consapevolmente le proprie determinazioni al tavolo della

conferenza (ad esempio, l'invio dei progetti esecutivi ai soggetti tenuti a rilasciare pareri, autorizzazioni o nulla osta). All'uopo sarà ovviamente necessario prevedere un congruo termine per l'approfondimento e lo studio dell'oggetto della conferenza stessa. Solo successivamente al decorso di tale termine, la conferenza potrà essere tenuta.

Il Ministro: GASPARI

90A5343

CIRCOLARE 5 dicembre 1990, n. 58307/7.463.

Legge 7 agosto 1990, n. 241: Responsabile del procedimento.

A tutti i Ministeri - Gabinetto:
Alle aziende e amministrazioni autonome dello Stato - Direzione generale
Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)
Ai commissari di Governo presso le regioni e delle province autonome
Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei commissari di Governo)
Ai presidenti degli enti regionali (per il tramite delle regioni vigilanti)
Agli enti locali (per il tramite del Ministero dell'interno)
Ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'ANIACAP)
Ai presidenti dei consorzi per le aree di sviluppo industriale (per il tramite della FICEI)
Ai presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)
Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale
Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale
All'I.S.T.A.T. - Direzione generale
All'A.N.C.I. - Direzione generale
All'U.P.I. - Direzione generale

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Segretariato generale
Dipartimento affari giuridici e legislativi
Ufficio del coordinamento amministrativo

La legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare alcuni degli aspetti più importanti del procedimento amministrativo, ha introdotto l'istituto del responsabile del procedimento, in modo da favorire, nella maggiore misura possibile, il contatto tra l'utente dei servizi amministrativi e l'Amministrazione pubblica.

L'art. 4 dispone che ciascuna amministrazione è tenuta a determinare per ogni tipo di procedimento l'unità organizzativa competente a curare l'istruttoria, gli ulteriori adempimenti procedurali ed eventualmente ad emettere l'atto finale.

Tale determinazione non è necessaria se una fonte primaria o un regolamento dispongono nel senso della determinazione dell'unità organizzativa competente.

Si deve precisare che la competenza dovrà essere individuata sul presupposto del compimento delle singole operazioni descritte nell'art. 4.

È da escludere che la competenza debba essere identificata con quella relativa alla emissione dell'atto conclusivo del procedimento.

La normativa vigente spesso dispone nel senso della competenza di distinti organismi rispetto alle singole fasi di un solo procedimento amministrativo; tali fasi non possono essere assorbite in quella finale della conclusione del procedimento.

Del resto l'art. 4, primo comma, testualmente distingue tra le più importanti fasi del procedimento, rispetto alle quali è necessario individuare la competente unità organizzativa.

Pertanto dovranno essere indicate più unità organizzative, se le singole parti del procedimento fanno capo a distinte unità organizzative della stessa amministrazione.

È utile al riguardo fornire un'esemplificazione tratta dal procedimento concorsuale preordinato alla nomina quale pubblico impiegato.

Il responsabile non è identificabile, per tutto lo stesso procedimento, nella persona titolare dell'ufficio competente in tema di adozione del provvedimento di nomina. Per quanto riguarda la fase relativa alla preparazione e pubblicazione del bando sarà necessario individuare l'unità organizzativa, alla quale è affidato il compito di curare la fase del procedimento concorsuale comprendente la preparazione e pubblicazione del bando. Così per la fase dell'ammissione dei candidati alle prove concorsuali sarà necessario individuare altro responsabile, se la normativa dispone nel senso della competenza di una specifica unità organizzativa per tale fase, o se il responsabile dell'unità organizzativa, che deve attendere alle procedure concorsuali, abbia deciso di affidare la fase dell'ammissione a persona diversa da quella incaricata di curare la preparazione e la pubblicazione del bando.

Le osservazioni suesposte sono estensibili alla fase successiva alla conclusione delle prove, scritte e orali, e alla valutazione dei titoli. Tale fase, consistente nella preparazione della graduatoria e nella verifica di eventuali titoli di preferenza, di precedenza o di riserva, può essere curata, a seconda delle norme o disposizioni vigenti nei singoli settori dell'amministrazione pubblica, da specifiche unità organizzative o da persone diverse da quelle intervenute nelle fasi precedenti.

L'identificazione del responsabile dovrà quindi avvenire con riferimento a tali unità organizzative o alle persone suindicate.

Ulteriore esempio della distinguibilità in fasi di un unico procedimento è desumibile dalla normativa in tema di espropriazione.

Per ognuna di tali fasi (preparazione del progetto relativo all'opera da realizzare, approvazione del progetto, liquidazione dell'indennità di espropriazione, adozione del provvedimento di espropriazione) è possibile individuare il rispettivo responsabile.

La persona preposta all'unità organizzativa, determinata nel senso suindicato, è responsabile del procedimento (art. 5, secondo comma). Tale posizione è da ricollegare alla preposizione alla direzione dell'unità organizzativa e prescinde sia dalla titolarità dell'ufficio, sia dalla qualifica dirigenziale.

La preposizione all'unità organizzativa a titolo di supplenza o di vicarietà non è causa di inapplicabilità della normativa sul responsabile, né può importare l'imputazione a carico di una persona, assente o addirittura mancante, di doveri che postulano la disponibilità dell'ufficio.

La preposizione suindicata d'altra parte non postula la titolarità della qualifica dirigenziale, posto che la direzione di unità organizzative, giusta la normativa vigente, può essere affidata a persone prive di tale qualifica.

Le persone preposte alla direzione di unità organizzative cessano dalla posizione di responsabile del procedimento se assegnano i singoli affari ad altre persone addette alle stesse unità organizzative.

L'assegnazione dell'affare potrebbe essere priva della integralità, in quanto limitata ad una parte del procedimento mentre altra parte potrebbe essere riservata ad altri (es. emanazione dell'atto finale).

La posizione di responsabile del procedimento implica la eventuale responsabilità anche penale (art. 328 codice penale, nel testo modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86). Le responsabilità seguono all'inosservanza dei termini entro i quali il procedimento o singole parti del medesimo devono concludersi. I termini si desumono dalle norme primarie e regolamentari concernenti i singoli procedimenti (art. 2, secondo comma, legge n. 241); in difetto di tali norme ciascuna amministrazione ha competenza a determinare in rapporto a ciascun tipo di procedimento il relativo termine di conclusione.

Se difetta anche questa determinazione, si applica la norma posta dall'art. 2, terzo comma, secondo cui il termine è di trenta giorni.

Il difetto di compimento del procedimento non implica automaticamente la consumazione del reato previsto dall'art. 328, secondo comma, codice penale, posto che secondo tale norma non è configurabile l'omissione se il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, pur non emettendo l'atto, fornisce una risposta giustificativa del difetto di emissione.

Si deve precisare che l'art. 328, primo comma, codice penale, commina la pena della reclusione da sei mesi a due anni per il rifiuto, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, di un atto del loro ufficio, da emettere senza indugio per soddisfare esigenze di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, di igiene e sanità.

La norma posta dal primo comma dell'art. 328, nel testo modificato, ha carattere speciale, ma è priva della disposizione relativa alla possibilità di esprimere giustificazioni.

Il responsabile del procedimento, da un lato, è tenuto alla sollecita conclusione del procedimento delle singole fasi di esso; dall'altro, il responsabile può essere destinatario di contributi istruttori e di memorie esplicative da parte dell'interessato.

Il nome del responsabile del procedimento deve essere comunicato a chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.

Al fine di evitare la ripetizione della comunicazione e facilitare il contatto tra utente dei servizi e amministrazione è opportuno indicare agli interessati, contestualmente, sia l'identità del responsabile sia quella della persona che può sostituire lo stesso responsabile nelle ipotesi di assenza o impedimento. La comunicazione è data contestualmente (articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990) a quella concernente l'avvio del procedimento.

Tuttavia non si può escludere la comunicazione successiva, in rapporto alla sopravvenienza dell'interesse a conoscere il nome del responsabile (es. delineazione della posizione di controinteressato nel corso del procedimento, non identificabile quando lo stesso procedimento era stato avviato).

Del pari non può essere esclusa la comunicazione successiva del nome del responsabile del procedimento se dopo l'inizio di quest'ultimo il precedente responsabile sia comunque sostituito da altra persona.

Nelle sedi di servizio organizzate in vista del contatto diretto tra un numero indefinito di utenti e l'amministrazione è necessario esporre, ai singoli posti di lavoro, il nome dell'impiegato che deve ricevere il pubblico.

In tale modo può essere assolto, con immediatezza, l'obbligo di comunicare il nome del responsabile, se l'impiegato, tenuto a ricevere il pubblico, abbia la disponibilità del procedimento; comunque l'esposizione del nome, anche quando l'impiegato non è il responsabile del procedimento risponde ad una esigenza di chiarezza nei rapporti tra amministrazione e utente.

Il Ministro: GASPARI

90A5351

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, con dichiarazione interpretativa, firmato a Roma il 1° ottobre 1987.

Il giorno 25 gennaio 1990 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, con dichiarazione interpretativa, firmato a Roma il 1° ottobre 1987, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 9 ottobre 1989 n. 360, pubblicata nel supplemento ordinario n. 84 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1989.

In conformità all'art. 19, l'accordo è entrato in vigore il giorno 1° aprile 1990.

90A5344

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di agraria:

economia agraria.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di giurisprudenza:

storia del diritto italiano.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di farmacia:

chimica organica.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di medicina e chirurgia:

radiologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A5352

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di algebra superiore;
geometra I.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

filologia musicale.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura anglo-americana;
storia della lingua francese;
storia greca.

Facoltà di scienze politiche:

economia bancaria e monetaria.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fotochimica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

genetica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A5353

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 12 dicembre 1990 ha autorizzato la società «Audit Network S.a.s. di Molteni Giorgio & C.», con sede in Bergamo, ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 11 dicembre 1990 ha autorizzato la società «Intesa fiduciaria S.p.a.», con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 12 dicembre 1990 ha autorizzato la società «Mantua Auditing S.r.l.», con sede in Mantova, ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 12 dicembre 1990 ha autorizzato la società «A.G.P. Società di revisione e certificazione S.a.s. di dott. Dante Gamba & C.», con sede in Gaggiano (Milano), ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, N. 1966.

90A5359

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 dicembre 1990

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 dicembre 1990 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 14 dicembre 1990, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni con scadenza il 14 marzo 1991 è di L. 96,87, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 14 giugno 1991 è di L. 94,16 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 dicembre 1991 è di L. 88,60, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

90A5419

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, visto il provvedimento n. 36/1990 del 16 novembre 1990, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1990 si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 19 dicembre 1990 e praticabili con la stessa decorrenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopracitato, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.510
Benzina super senza piombo	»	1.460
Benzina normale	»	1.460
Benzina agricola	»	296
Benzina pesca e piccola marina	»	1.412
Gasolio autotrazione	»	1.115
Gasolio agricoltura	»	391
Petrolio agricoltura	»	380
Gasolio pesca e piccola marina	»	359
Petrolio pesca e piccola marina	»	349

2) *Prodotti da riscaldamento:*

Prezzi massimi in contanti per vendite superiori a 2.000 litri:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio . .	L./lt	1.038	1.043	1.048	1.053	1.058
Petrolio (*) . . .	»	763	768	773	778	783
Olio comb.le fluido	L./kg	620	625	630	635	640

Fasce provinciali:

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia.	L./lt	18
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	15
Isole minori.	»	23

Fino al 30 aprile 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L./lt 7.

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

Per consegne fino a 2.000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato.

(*) In canistri da 20 litri franco negozio.

90A5424

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alle note riportate in calce alla legge 12 dicembre 1990, n. 377, recante: «Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e disposizioni sull'ordinamento amministrativo della Ragioneria generale dello Stato». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 14 dicembre 1990).

La seconda nota all'art. 1 della legge citata in epigrafe è sostituita dalla seguente:

«— Il testo dell'art. 10 (Segretario della programmazione), quarto comma, della legge n. 48/1987 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato di Ministri per la programmazione economica), come modificata dalla legge 17 dicembre 1986, n. 878, è il seguente: «Al segretario della programmazione è attribuita una indennità di carica la cui misura sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro».

90A5400

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti 4 ottobre 1990 concernente: «Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1990).

Negli allegati n. 1, 5 e 8 al decreto citato in epigrafe, riportati rispettivamente alle pagine 17, 20 e 23 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto la tabella riportante le Tariffe per viaggi di corsa semplice, dove è scritto: «Tariffa ridotta n. 3 - 10% *Cat.* VIII (Invalidi), *IX* (C.R.I.), Militari», si legga: «Tariffa ridotta n. 3 - 10% *C.S.* VIII (Invalidi), *XI* (C.R.I.), Militari».

90A5401

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.000